

2026614/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE BUCCIANTE

- Presidente -

Dott. BRUNO

- Consigliere -

Dott. IPPOLISTO PARZIALE

- Rel. Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22740-2012 proposto da:

ANTONIO

elettivamente

domiciliato in Roma,

presso lo studio

dell'avvocato l

rappresentato e difeso da se

stesso;

- *ricorrente* -

*contro*

AGRO INVEST SPA

- *intimata* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il  
28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
17/11/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, Carmelo Sgroi, che conclude  
per il rigetto del ricorso.

Oggetto

~~CONTRATILE~~  
~~OBBLICAZIONE FIN~~  
~~GENERE~~  
LAVORO AUTONOMO

Ud. 17/11/2016 - PU

R.G.N. 22740/2012

Rep.

E.T.

Cau. 26614

2337/16

NP

## FATTI DI CAUSA

1. L'avvocato                      impugna, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, direttamente in cassazione l'ordinanza collegiale del tribunale di Salerno che, in parziale accoglimento del suo ricorso, ha liquidato i compensi per la sua attività professionale svolta in favore della Agro Invest S.p.A. in 19 giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio davanti alla corte d'appello di Salerno.
2. A fronte della complessiva somma richiesta di € 213.069,00 il Tribunale liquidava l'importo di € 86.444,00, condannando la Agro Invest al pagamento della somma di € 16.444, quale residuo debito risultante una volta detratto l'acconto corrisposto di € 70.000. Il tribunale, ritenute le cause seriali, liquidava separatamente per ciascuna causa i compensi minimi tariffari con riguardo all'effettivo valore della controversia come risultante dal *decisum*.
3. Impugna tale decisione l'avvocato                      con due motivi, lamentando col primo l'errata applicazione di minimi tariffari, posto che la corretta applicazione di tale criterio con riguardo al valore di ciascuna causa avrebbe comportato una liquidazione complessiva di € 190.975 ed in particolare, quanto ai diritti ed agli onorari, per € 159.799. Col secondo motivo lamenta il vizio di motivazione sulla affermata serialità delle cause, smentita dalla documentazione prodotta dalla quale emergeva *“l'ontologica diversità delle questioni trattate, delle domande e delle eccezioni e delle conclusioni anche di c.t.u. nominati”*.
4. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
  - 2.1 - Col primo motivo il ricorrente critica la liquidazione effettuata



alla stregua dei criteri applicati dal giudice ("decisum", minimi tariffari) proponendo una liquidazione non cumulativa ma risultante dalla sommatoria dei singoli giudizi. Il secondo motivo critica le motivazioni della sentenza, peraltro oltrepassando i limiti della censura ex articolo 111 della Costituzione, sotto il profilo della serialità delle cause, che ha indotto il Tribunale a stabilire la liquidazione ai minimi tariffari ed in applicazione dell'articolo 5 della tariffa.

2.2 - Precede, logicamente, il secondo motivo che non pare cogliere la duplice *ratio decidendi* del tribunale. La serialità, dato questo oggettivo ed empirico che il tribunale ha considerato sussistere *ex actis* e che non può essere messo in discussione sulla base di un mero dissenso espresso dal ricorrente, costituisce ragione dell'applicazione del criterio di "unificazione" predicato dall'articolo 5 della tariffa, indipendentemente dalla riunione processuale delle cause (vedi da ultimo Cass. 17147/15 rv 636131). Affermata (perché non adeguatamente contestata) la natura seriale delle cause, viene meno una parte significativa della censura avanzata col primo motivo di ricorso. Si tratta dell'applicazione al caso in questione del principio secondo il quale *"il compenso dovuto all'avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato sulla base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del 5% per ciascuna domande oltre la decima, fino ad un massimo di venti), in applicazione analogica del criterio previsto dall'art. 5 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585"* (Cass 9488/2011 rv 617713).

E su questo aspetto, che costituisce una delle *ratio decidendi*, non è stata avanzata alcuna censura, perché la motivazione successiva, che ipotizza "comunque" l'applicazione della liquidazione separata, è ulteriore e diversa e attiene ai minimi tariffari (e non ai "medi" come richiesto dal

professionista).

Tanto considerato, viene meno di conseguenza l'argomentazione del primo motivo. Al di là delle generali - condivisibili, ma non rilevanti - enunciazioni sulla obbligazione di mezzi e non di risultato o sulla "adeguatezza", il mezzo non coglie l'argomento di cui sopra, contrapponendovi semplicemente un criterio di ripartito che non è applicato dai giudici a quo e che non può esserlo una volta che non si è posta a censura il rilievo di omogeneità delle cause.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

**P.T.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 17 novembre 2016

L'ESTENSORE

*Melito Scial*

IL PRESIDENTE

*Anna Bonicci*

Il Funzionario  
Dot.ssa Donatella D'ANNA  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Roma, 21 DIC 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Donatella D'ANNA